

Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 -

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - supplemento ordinario

Articolo 157

Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Articolo 157 -

Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

In vigore dal 02/03/2021

Modificato da: Decreto-legge del 31/12/2020 n. 183 Articolo 22 bis

1. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'[articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#);

b) comunicazioni di cui all'[articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#);

c) inviti all'adempimento di cui all'[articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010 n. 122](#);

d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'[articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#);

e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'[articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#), limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'[articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449](#);

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa [articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#).

2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'[articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e 54-bis del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#);

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'[articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' di applicazione del presente articolo.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'[articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

[Torna al sommario](#)